

5. ACQUISTO CREDITI DA BONUS EDILIZI: DIFFERENZIALE TASSATO ANCHE AI FINI IRAP IN CAPO AGLI STUDI ASSOCIATI

Con la risposta ad interpello n. 6 del 16 gennaio 2026, l'Agenzia delle Entrate interviene in merito alla rilevanza ai fini IRAP del differenziale positivo derivante dall'acquisto di crediti d'imposta generati da bonus edilizi, in capo a soggetti che producono reddito professionale.

Dopo che lo scorso anno venne precisato come detto differenziale costituisca reddito di lavoro autonomo in capo al professionista, oggi l'Amministrazione Finanziaria puntualizza anche il trattamento ai fini del tributo regionale: tale provento va, infatti, considerato rilevante ai fini IRAP, quando il soggetto che acquista detto credito risulta essere uno studio associato (come noto, i professionisti in forma individuale sono esclusi dal pagamento dell'IRAP).

Acquisto di bonus edilizi: trattamento ai fini delle imposte sul reddito

Quando un professionista acquista un credito d'imposta da bonus edilizi ad un valore inferiore a quello nominale (ad esempio, un credito pari a 100 che viene pagato 80), il differenziale tra valore nominale e costo sostenuto concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo, in quanto relativo all'attività artistica o professionale (superando una precedente interpretazione di segno contrario): questa è stata la posizione assunta dall'Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello 171/2025, in forza del principio di onnicomprensività (ossia che ogni provento afferente l'attività risulta imponibile) introdotto nel reddito di lavoro autonomo ad opera del DLgs. 192/2024, a partire dal periodo d'imposta 2024.

In particolare, secondo l'Agenzia, tale provento deve essere gestito in ragione del principio di cassa che regola il reddito professionale:

- il costo d'acquisto del credito in parola assume rilievo nel periodo d'imposta del relativo sostenimento;
- il valore nominale del credito stesso rileva all'atto dell'effettivo utilizzo in compensazione nel modello F24.

Acquisto di bonus edilizi: trattamento ai fini IRAP

Recentemente, con la risposta ad interpello n.6/2026, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta per completare il ragionamento, ossia valutare quale sia il trattamento di tale differenziale ai fini IRAP, quando il soggetto che acquista il credito e produce reddito di lavoro autonomo è uno studio associato ovvero una associazione tra professionisti (come detto, il professionista organizzato in forma individuale non è soggetto ad IRAP).

La conclusione dell'Amministrazione Finanziaria è del tutto in linea con quanto affermato relativamente alle imposte sul reddito: il differenziale di acquisto a favore dell'associazione professionale è rilevante anche ai fini IRAP.

Tenendo conto del principio di cassa che regola il reddito professionale, in linea con quanto già affermato in passato, i componenti derivanti da tale operazione dovranno essere fiscalmente gestiti come segue:

- il costo d'acquisto è deducibile nel periodo d'imposta del relativo sostenimento;
- il valore nominale è imponibile nel periodo d'imposta in cui il credito viene compensato nel modello F24 o, in caso di compensazione su un arco temporale pluriennale, nel caso in cui tale possibilità sia consentita, nei periodi d'imposta in cui ha materialmente luogo la compensazione.

Acquisto di bonus edilizi: decorrenza

Nel recente interpello, l'Agenzia delle Entrate porta anche una indicazione circa la decorrenza dei chiarimenti offerti: tenendo conto che il principio di onnicomprensività si applica per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo d'imposta 2024, i crediti d'imposta acquistati prima del 2024 non hanno alcuna rilevanza reddituale.

Pertanto, non sono da assoggettare a tassazione, né ai fini IRPEF né ai fini IRAP, le quote di utilizzo in compensazione dei predetti crediti.